



## DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. A.C. 2617A.S. 1928

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2617
A.S.	1928
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	Senato - 1ª Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	all'esame dell'Assemblea

### Contenuto

Il provvedimento si compone, a seguito dell'esame della Camera, di **4 articoli, 9 commi e 1 allegato** e detta disposizioni emergenziali ed urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, poiché, come evidenziato nel preambolo, sia pur di fronte ad una riduzione della curva dei contagi, persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti. Pertanto, anche a seguito **dell'estensione** (con [delibera del Consiglio dei Ministri](#) del 29 luglio) **fino al 15 ottobre dello stato di emergenza** dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a **prorogare l'efficacia delle disposizioni** contenute nei decreti legge n.19/2020 e nel decreto-legge 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.

L'**articolo 1**, al **comma 1**, modificando l'articolo 1, comma 1, del [D.L. 19/2020](#), **estende fino al 15 ottobre 2020** la facoltà di adottare, con uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri**, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 19/2020) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Il **comma 1-bis**, inserito nel corso dell'esame della Camera, esclude dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ciò attraverso una modifica della lettera I) del comma 2 dell'articolo 1 del DL 19/2020).

Il **comma 2** modifica l'articolo 3, comma 1, del [decreto legge n. 33/2020](#) per **estendere al 15 ottobre 2020, l'applicabilità delle misure** previste dal decreto medesimo.

Per approfondire il contenuto delle misure adottabili si rinvia al [dossier schede di lettura](#).

Il **comma 3** dispone **la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1** del decreto in esame, salvo che per una specifica disposizione, prevedendo che le relative disposizioni "vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente".

**Ai sensi del comma 4** viene poi stabilito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato I, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

Il **comma 5** dispone che **nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle Regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **continui ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14**

**luglio 2020**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.

Il **comma 6** stabilisce che il **rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza**, ossia DIS, AISE e AISI, possa essere disposto **per più di una volta** con successivi provvedimenti e **per al massimo ulteriori quattro anni**. Attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta.

L'**articolo 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, introduce una disposizione di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020.

L'**articolo 2** prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie *ordinamento civile e profilassi internazionale*, entrambe di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q) della Costituzione. Assumono inoltre rilievo le competenze concorrenti in materia di *istruzione, tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro* (art. 117, terzo comma) e quella residuale regionale in materia di *commercio e attività produttive* (art. 117, quarto comma). In merito al comma 6 dell'articolo 1 viene altresì in rilievo la materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*.

Si ricorda che, nel parere reso nel corso dell'esame della Camera, nella seduta del 5 agosto 2020, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha formulato una condizione volta a richiedere il coordinamento tra quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 con il contenuto dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, alla luce dalla proroga disposta del provvedimento delle misure adottabili ai sensi di entrambi i decreti-legge. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 prevede infatti che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dall'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti mentre l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali.

In proposito, si segnala che, come già si è accennato, l'articolo 1-bis prevede che le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020.

**Senato: Nota breve n. 222**

**Camera: Nota Questioni regionali n. 116**

**9 settembre 2020**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione